

PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"

(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)

Il **richiedente** presenta istanza (v. allegato C al DPR) corredata degli elaborati previsti (v. allegato D al DPR) al SUE, SUAP o all'Amministrazione procedente (v. art. 9)



il SUE, il SUAP o l'amministrazione procedente entro 20 giorni dalla ricezione della istanza

verifica la necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata: ove ricorrano i motivi di esclusione ex art. 149, allegato A al DPR, autorizzazione paesaggistica ordinaria ovvero necessità di Conferenza Servizi va inviata comunicazione al SUE, SUAP e richiedente (v. art. 11, comma 2);
la completezza della documentazione: ove necessarie integrazioni vanno richieste entro 10 giorni dal ricevimento istanza (v. art. 11, comma 5);

valuta la compatibilità con i valori paesaggistici (v. art. 11, comma 3) acquisendo il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 11, comma 10 e art. 81 LR 12/2005)

valutazione paesaggistica **negativa**
(v. art. 11, comma 6)

valutazione paesaggistica **positiva** (v. art. 11, comma 5)



l'Amministrazione procedente
(entro 10 giorni dal ricevimento istanza)
comunica al richiedente preavviso di diniego (art. 10 bis L. 241/1990)
assegnando 15 giorni per osservazioni ed
entro i **successivi 20 giorni**

l'Amministrazione procedente
(entro 20 giorni dal ricevimento istanza)
trasmette alla Soprintendenza per via telematica (art. 11, c. 5):
- la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 81, comma 3 LR 12/2005);
- una **motivata proposta** di accoglimento istanza
comunica al richiedente tale trasmissione

accoglie
le osservazioni

non accoglie
le osservazioni



l'Amministrazione procedente
emette diniego
e lo comunica al richiedente
(art. 11, c. 6)

il Soprintendente **entro 20 giorni** dal ricevimento della proposta (art. 11)

non esprime parere
(art. 11, c. 7)

esprime parere negativo (art. 11, c. 7)

Amministrazione procedente,
decorso termine,
rilascia
l'autorizzazione
(art. 11, c. 9)

esprime parere favorevole
(art. 11, c. 5)
e lo trasmette all'Ente

il Soprintendente **(entro termine non perentorio di 10 giorni dal ricevimento proposta)** comunica agli interessati preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/1990) assegnando 15 giorni per osservazioni ed **entro i successivi 20 giorni**

Amministrazione procedente,
decorsi 10 giorni dal ricevimento
parere, **adotta conforme provvedimento**

accoglie osservazioni e
trasmette parere favorevole
all'ente procedente

non accoglie le osservazioni

adotta provvedimento di diniego
(art. 11, c. 7) e lo comunica anche
all'amministrazione procedente

il provvedimento paesaggistico va inserito in MAPEL
(cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)